

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio per la conduzione e manutenzione degli impianti di trasporto e smistamento
bagagli - BHS degli aeroporti di Firenze e Pisa

CIG

SCRITTURA PRIVATA

TRA

TOSCANA AEROPORTI S.p.A. (di seguito cit. "TA"), con sede in Firenze, Via del Termine 11, iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale n. 00403110505, n° REA FI – 637708, Capitale Sociale €. 30.709.743,90 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Gina Giani, da una parte,

E

la Soc. (di seguito denominato "Appaltatore"), con sede in vian., C.F. e P.I., iscritta nel Registro delle Imprese di, numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo

di seguito anche, congiuntamente, "Parti"

P r e m e s s o

- che TA, in qualità di Ente Aggiudicatore, ha indetto ed effettuato una procedura aperta di selezione di un soggetto cui affidare, in regime di appalto, l'espletamento del servizio per la conduzione e manutenzione degli impianti di trasporto e smistamento bagagli - BHS degli aeroporti di Firenze e Pisa meglio descritti nei Capitolati Speciali allegati al presente Contratto e di cui formano parte integrante e sostanziale;
- che TA con bando di gara inviato all'ufficio pubblicazioni dell'U.E. in data XX/XX/2017, pubblicato quindi su Gazzetta Ufficiale, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura regionale e sul sito della TA www.toscana-aeroporti.com, ha bandito la gara pubblica europea per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- che nel bando di gara è stato richiesto alle Imprese di presentare l'offerta entro le ore XX.00 del giorno XX/XX/2017;
- che l'Appaltatore ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità previste dal "Disciplinare di gara" la propria offerta.
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno XX/XX/2017 giusto verbale redatto dalla commissione di gara appositamente nominata da TA;
- che la TA, in data XX/XX/2017 aggiudicava in via definitiva l'affidamento del servizio in oggetto all'Appaltatore;
- che l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate in sede di Gara dall'Appaltatore sono allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che TA intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione di tali attività;
- che l'Appaltatore ha presentato le polizze assicurative richieste e tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula;

- che l'Appaltatore ha verificato e comprovato, prima dell'inizio dell'attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell'appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
- che TA, in adempimento a quanto previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha provveduto ad informare l'Appaltatore sui rischi specifici, sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate mediante consegna del DUVRI allegato al presente contratto;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Appalto ha per oggetto l'espletamento, presso Gli aeroporti "Amerigo Vespucci" di Firenze e "G. Galilei" di Pisa, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché dall'offerta economica e dall'offerta tecnica prodotte dall'Appaltatore, documenti tutti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto e, come tali, devono intendersi vincolanti per l'Appaltatore, del Servizio per la conduzione e manutenzione degli impianti di trasporto e smistamento bagagli – BHS.

Tali attività vengono meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Nell'esecuzione del servizio sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale da parte dell'Appaltatore.

Si richiama, per completezza, tutto quanto previsto del Capitolato Speciale di Appalto da intendersi pienamente applicabile tra le Parti.

Articolo 3

Durata

Il Contratto di Appalto avrà durata complessiva di 36 mesi con decorrenza a partire dal XX/XX/XX con scadenza il XX/XX/XX;

Articolo 4

Corrispettivi e Modalità di pagamento

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto. I corrispettivi contrattuali riconosciuti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi saranno, pertanto, determinati secondo quanto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

L'importo contrattuale è determinato sottraendo all'importo a base di gara (IA) di cui all'Art. 3 il ribasso offerto dall'Appaltatore e aggiungendo gli oneri di sicurezza interferenziali (OS) non soggetti a ribasso ai sensi della normativa vigente. L'importo di appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Appalto.

Gli importi relativi alle singole attività e quelli relativi a ciascun Aeroporto sono riportati nel "Modello Offerta Economica" sottoscritta dall'Appaltatore in sede di gara e allegata al contratto.

Sulla base dell'offerta economica il pagamento del importo per i 3 anni di contratto verrà effettuato secondo il seguente schema:

a) Servizio di Conduzione e Manutenzione (escluso la Manutenzione Migliorativa BHS Pisa - Voci TAO e TAB dell'offerta economica).

Gli importi saranno corrisposti in 36 rate mensili posticipate. Alla fine di ogni mese, per ciascuno scalo aeroportuale, la stazione appaltante produrrà, entro e non oltre i primi 7 giorni del mese successivo al mese di riferimento, il documento "Attestazione di avvenuta prestazione" atto a comprovare che le attività oggetto del contratto siano state eseguite secondo quanto indicato nel CSA e nei relativi allegati, o in caso contrario, l'importo delle penali da applicare e detrarre dalla rata mensile così come indicato all' Art. 28.

L'Appaltatore dovrà emettere mensilmente le seguenti 2 (due) fatture:

- una per lo scalo di Pisa recante la dicitura "Servizio BHS reso per lo scalo aeroportuale di Pisa" al seguente indirizzo di posta elettronica:

marco.ceccarelli@toscana-aeroporti.com

- una per lo scalo di Firenze recante la dicitura "Servizio BHS reso per lo scalo aeroportuale di Firenze" al seguente indirizzo di posta elettronica:

pierfrancesco.nanni@toscana-aeroporti.com

b) Manutenzione Migliorativa BHS PSA

Ad avvenuta comunicazione da parte dell'appaltatore della conclusione del singolo intervento di manutenzione migliorativa, la committenza provvederà a verificare che quanto eseguito è rispondente alle specifiche contrattuali e, in caso di esito positivo, emetterà il documento "Attestazione di avvenuta esecuzione dell'intervento di manutenzione migliorativa". Al ricevimento dell'attestazione di avvenuta prestazione l'Appaltatore emetterà fattura per l'importo corrispondente alla voce eseguita (da C10 a C50 dell'Offerta Economica). Le fatture saranno pagate

tramite Bonifico Bancario a 30 GG FM DF.

Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.

Il regime IVA applicabile sarà quello stabilito dalla normativa vigente.

Negli importi sopra determinati sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, gli obblighi e gli oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali al perfetto espletamento del servizio. Negli importi si intende pertanto sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, la reperibilità, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per fornire il servizio nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

L'Appaltatore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile ed anche in ordine ad eventuali variazioni di traffico, si assume ogni e qualsiasi rischio economico connesso all'esecuzione dell'appalto.

Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.

Il pagamento verrà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombeni prescritti dalla legge.

Si precisa che in caso di Raggruppamento di imprese TA provvederà ad effettuare i pagamenti in favore della capogruppo, che si impegna poi a dividere, secondo le parti di competenza, con le imprese mandanti.

Articolo 4 bis

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge

n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto, non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5

Penali

In merito, si rinvia integralmente a quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Articolo 6

Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha presentato a Toscana Aeroporti S.p.A. una garanzia fidejussoria pari al ribasso offerto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

Toscana Aeroporti S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed Toscana Aeroporti S.p.A. ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da Toscana Aeroporti S.p.A. in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di Toscana Aeroporti S.p.A. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c.

In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza Toscana Aeroporti S.p.A. tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal D.lgs 50/2016..

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Toscana Aeroporti S.p.A., in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r.

Articolo 6 bis

Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare

all'Appaltatore medesimo e/o ad Toscana Aeroporti S.p.A. e/o a terzi da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti, esonerando, pertanto, espressamente Toscana Aeroporti S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del Contratto, le seguenti coperture assicurative:

- **Polizza R.C.T.**, con un massimale di € 5 milioni per sinistro e copertura massima annua di € 10 milioni. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai Terzi (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi). Nella polizza dovrà farsi espresso riferimento anche ai danni provocati dai mezzi, targati e non, che verranno utilizzati sul sedime e tale elenco dovrà essere sempre aggiornato, ai fini dell'accesso di nuovi mezzi in ambito aeroportuale.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di TA. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avisare TA dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Annualmente TA si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

Polizza R.C.A.: Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all'interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione con massimale di almeno € 10 milioni di copertura assicurativa. Il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "Airside Driving Certificate" (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

Polizza R.C.O.: L'Appaltatore, inoltre, ha stipulato prima dell'inizio dell'attività e si obbliga a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la Responsabilità Civile dei prestatori d'opera per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell'INAIL.

Detto massimale, comunque, non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, ed euro 2.000.000 per Dipendente.

La polizza R.C.O. risulta estesa alla colpa grave dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.

Nel caso in cui l'esecutore dei servizi sia soggetto diverso dall'Appaltatore Aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei servizi stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio.

Toscana Aeroporti S.p.A. si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare Toscana Aeroporti S.p.A. dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Resta inteso che tali massimali non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell'Appaltatore, che risponderà pertanto direttamente degli importi non coperti dalle polizze assicurative, e che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta ad Toscana Aeroporti S.p.A. di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

In caso di eventuale proroga contrattuale, l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall'Appaltatore ad Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa

7.1 Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

- a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
- b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo;
- g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7.2. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 136 del Codice di Contratti Pubblici.

a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

7.3. In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto TA potrà procedere:

a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;

b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.

Articolo 7 bis

Recesso

1. TA si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di TA:

a. l'Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell'efficacia del recesso;

b. l'Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a

titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, oppure qualora risulti l'irregolarità contributiva dell'Appaltatore.

2. Interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore, consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è inerente all'esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente l'Appaltatore intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che Toscana Aeroporti SpA non abbia provveduto alla sostituzione dell'Appaltatore o comunque fino a che Toscana Aeroporti SpA non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.

Articolo 8

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'Appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali da parte di Toscana Aeroporti SpA

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 ed 8 del D.lgs.196/2003.

Titolare del trattamento è la Committente Toscana Aeroporti SpA con sede legale in Via del Termine

11, Firenze; la società Toscana Aeroporti SpA ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all'appaltatore su richiesta.

Articolo 9 bis

Trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D.lgs. 196/2003 (codice sulla Privacy) sul trattamento dei dati personali.

In particolare dichiara di:

1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da TA. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di TA;
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell'Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a TA contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l'obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a TA, a mezzo fax/email, qualunque variazione all'elenco dei nominativi comunicati;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati;
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l'eventuale interpello preventivo all'Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a TA;

TA si riserva, di richiedere all'appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 10

Regime di segretezza, proprietà degli elaborati e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato da TA per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del presente incarico.

Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà di TA e nulla potrà essere divulgato all'esterno senza esplicito consenso scritto rilasciato da TA. L'Appaltatore è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA. In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, L'Appaltatore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società. L'obbligo di riservatezza non si applica relativamente alla possibilità di citare gli estremi del presente contratto (oggetto del contratto, committente, progettista, importo lavori del progetto verificato, importo del servizio affidato mediante il presente contratto) a fini di referenza aziendale.

Articolo 11

Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche

TA ha adottato il proprio Codice Etico ed il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.

TA nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni indicate nel proprio Codice Etico, nel proprio Modello 231 e dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste, del Codice Etico adottato da TA.

Articolo 12

Disposizioni Generali

12.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

12.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto

(ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

12.3 Validità delle clausole contrattuali e tolleranza

12.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

12.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

12.4 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

12.5 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di TA in virtù del Contratto, pena la facoltà di TA di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 12 *bis*

Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne TA da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati, nell'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore esonera espressamente TA da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di TA.

Articolo 13

Clausola sociale

L'Appaltatore si impegna ad assorbire, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, il personale adibito ai Servizi stessi dai precedente Affidatari, secondo le disposizioni di legge applicabili, ed all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015

Articolo 14

Personale

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.

L'Appaltatore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato nelle attività di cui trattasi e la loro mansione.

L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto d'appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell'ambito del medesimo appalto. Nell'ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l'Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne TA da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.

Fermo quanto sopra, l'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di TA, ogni più idonea documentazione atta a consentire a TA di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi. La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da TA è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Qualora TA venga a conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempito dell'Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.

Ove la TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell'Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e s.m.i., avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall'Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all'Appaltatore. Con il

pagamento al richiedente TA sarà liberata dall'obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato.

Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione, l'Appaltatore comunichi per iscritto a TA la sua opposizione, quest'ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente, saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo (diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo) e della circolare ENAC del 08/07/2008 n. GEN - 02, l'Appaltatore provvederà, inoltre, a formare il personale in forza, alla data di entrata in vigore della predetta normativa, avente attività a diretto contatto con il pubblico aeroportuale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, adempiere a tutti gli oneri di formazione obbligatoria prevista dalla normativa, per poter far operare il proprio personale in aeroporto in piena e totale conformità alle vigenti disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corso di safety aeroportuale, corso di "dangerous goods", corsi sulla sicurezza del lavoro organizzati in conformità degli Accordi Stato - Conferenza delle Regioni, ecc.)

ENAC e Toscana Aeroporti SpA potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

Articolo 14 bis

Tesserini di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche e lasciapassare veicolari

Tutti coloro che hanno necessità, per motivi operativi, di accedere alle aree aeroportuali, dovranno richiedere un Tesserino di Ingresso in Aeroporto per persone fisiche (nel proseguo TIA) e/o un Lasciapassare per veicoli.

L'attività di rilascio TIA e lasciapassare per veicoli è gestita da Toscana Aeroporti S.p.A. tramite l'Ufficio Permessi, sia sullo scalo di Pisa che sullo scalo di Firenze.

Di seguito i contatti di entrambi gli uffici:

- Pisa:
 - Orario di apertura: tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse festività, dalle ore 08.30 alle ore 17.00
 - Telefono: 050-849538, 050-849610, 050-849604

- Fax: 050-916050
 - E-mail: Ufficio.Permessi.PSA@toscana-aeroporti.com
- Firenze:
 - Orario di apertura: tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse festività, dalle ore 08.00 alle ore 18.00
 - Telefono: 055-3061456, 055-3061227
 - Fax: 055-3061701
 - E-mail: Ufficio.Permessi.FLR@toscana-aeroporti.com

Il rilascio dei TIA e dei lasciapassare per veicoli avviene a titolo oneroso.

Le richieste di TIA e Lasciapassare veicolari possono di norma essere effettuate da tutte le persone che operano in aeroporto con continuità appartenenti a: Enti di Stato, Gestore Aeroportuale, Handlers, Vettori, Spedizionieri, Sub-concessionari e Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo.

Tutti gli altri soggetti (es. sub-appaltatori), quindi, devono effettuare la richiesta tramite uno dei soggetti sopra elencati.

Le persone titolari di TIA e/o di lasciapassare per veicoli devono farne uso solo in orario di servizio e per motivi di lavoro e devono esporli costantemente in modo ben visibile, anche se l'attività è svolta esclusivamente in area non sterile.

Il TIA ed il lasciapassare per veicoli sono validi unicamente sull'aeroporto nel quale sono stati rilasciati.

Il tesserino non potrà essere ceduto a terzi per nessun motivo.

I titolari di tesserino con badge abilitato per l'apertura delle porte, devono assicurarsi della chiusura delle medesime dopo il passaggio e/o a fine utilizzo, nonché assicurarsi che nessuno transiti dalla medesima porta sulla propria scia.

I titolari di tesserino abilitati all'accesso a zone interdette al pubblico, quali ad esempio i locali tecnici, devono assicurarsi della chiusura dei medesimi dopo il passaggio e/o gli interventi di lavoro per evitare l'accesso indebito di persone non autorizzate.

Tutti i possessori di TIA e/o Lasciapassare per veicoli possono, in qualsiasi momento, essere soggetti a controllo del titolo di accesso che consente la permanenza alla/e area/e autorizzata/e da parte dell'autorità competente, delle Forze di Polizia, di altro personale aeroportuale e/o soggetti terzi incaricati da TA.

Nei cinque (5) giorni successivi alla cessazione dell'utilizzo, la Società/Ente interessata/o è tenuta alla restituzione del tesserino.

La Procedura in vigore per la richiesta dei TIA e Lasciapassare per veicoli e la documentazione da utilizzare a tale scopo, per lo scalo di Pisa e di Firenze, sono reperibili:

- Sul sito internet di Toscana Aeroporti (<https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/pass.html>), dov'è disponibile anche la Procedura aziendale di riferimento
- presso gli Uffici Permessi di entrambi gli scali

Premesso l'obbligo di presentare le richieste in modo completo e conforme a quanto disposto dalla procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, citiamo specificatamente quanto segue:

- per le richieste di rilascio di TIA con banda rossa, verde o azzurra, che permettono l'accesso alle aree sterili dell'aeroporto, oltre al resto della documentazione prevista dalla procedura di riferimento è necessario allegare l'attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05a e del Reg UE 1998/2015, valido per la Categoria A13 del Manuale della Formazione per la Security allegato alla Circolare ENAC SEC-05a. TA è disponibile ad erogare i corsi suddetti presso i propri locali, tramite propri Istruttori Certificati ENAC, alla tariffa di € 100,00 + Iva a partecipante;
- per le richieste di rilascio di TIA con banda gialla, che permette l'accesso alle sole aree aperte al pubblico (aree non sterili), oltre al resto della documentazione prevista dalla procedura di riferimento è necessario allegare l'attestato di frequenza, rilasciato da istruttore certificato ENAC, ad un Corso di security aeroportuale, ai sensi della Circolare ENAC SEC-05a e del Reg UE 1998/2015, valido per la Categoria A13 o A14 del Manuale della Formazione per la Security allegato alla Circolare ENAC SEC-05a. TA è disponibile ad erogare i corsi suddetti presso i propri locali, tramite propri Istruttori Certificati ENAC, alla tariffa di € 100,00 + Iva a partecipante;
- per le richiesta di rilascio di Lasciapassare per veicoli definitivi, oltre al resto della documentazione prevista dalla procedura di riferimento è necessario allegare:
 - copia dell'assicurazione RCA, del certificato e del contrassegno, con la chiara indicazione del massimale di copertura. Tali massimali assicurativi RCA non dovranno essere inferiori a € 6.000.000,00 per la circolazione su strada perimetrale e € 10.000.000,00 per tutte le altre aree aeroportuali;
 - dichiarazione della compagnia assicurativa di copertura dei danni a persone, aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali, senza sotto-limiti e/o franchigie (appendice di estensione della copertura assicurativa RCA). Se tale copertura estensiva all'ambito aeroportuale non è espressamente prevista, il richiedente deve presentare apposita dichiarazione rilasciata dalla compagnia.

.Art. 14.1 Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti

con la Toscana Aeroporti SpA nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/08, si impegna a cooperare, con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall'attività lavorativa inerente le opere oggetto delle presenti Condizioni generali, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività stessa.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nelle aree ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di evacuazione e di emergenza adottate da TA e di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata formazione e informazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08.

L'Appaltatore dichiara che il personale adibito alle attività oggetto di appalto è professionalmente idoneo e che è stato formato ed informato ai sensi del D.lgs. 81/08 sui rischi dell'attività svolta e relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale e dal Gestore dell'Aeroporto di Firenze.

E' unito al presente contratto, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le eventuali interferenze con le attività di T, predisposto da TA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che gli oneri relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono già stati valutati in sede di gara e non sono stati soggetti a ribasso.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 art. 18 e della L. 136/2010 art. 5, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino aziendale di riconoscimento esposto in modo ben visibile, con la fotografia, l'indicazione delle generalità, l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione dello stesso. Dovrà, inoltre, esporre il tesserino ENAC che consente l'accesso all'aeroporto, rilasciato dal competente ufficio TA.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

Articolo 14 bis

Clausola gestione rifiuti

L'Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali

(pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale. Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l'Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento. TA, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se TA riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l'Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività di TA o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In 15 ogni caso, TA avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

Articolo 15

Certificazione SA 8000

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.

L'Appaltatore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:

- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre, rispettando la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell'orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all' applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti

e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.

Articolo 15 bis

Certificazione Ambientale ISO 14001:2004

Considerando che TA ha adottato un sistema di gestione conforme alla normativa ISO 14001, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività, TA richiede all'Affidatario, con la firma del presente contratto l'impegno specifico a:

1. adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno, eventualmente, consegnate da TA.
2. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
3. segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.

Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell'attività svolta dall'Aggiudicatario, TA renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l'Affidatario possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.

Le parti si danno atto che l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 15 ter

Safety Aeroportuale

1., nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside, è tenuta a:

- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione Safety;
- conformarsi ai requisiti di safety di TA, nonché applicare le relative procedure e regolamenti;
- collaborare con i programmi di Safety aeroportuale.

2., inoltre, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside:

- è tenuto a nominare all'interno della propria organizzazione un referente competente per le tematiche afferenti alla Safety aeroportuale e a trasmetterne copia a TA entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il referente sarà, ad esempio, la figura di riferimento per TA per le eventuali attività di audit, indagini a seguito di eventi, richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, ecc...;
- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la formazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori in conformità al Regolamento di Scalo (RdS), al Manuale di Aeroporto (MdA) ed alle procedure aeroportuali applicabili;
- è tenuto ad informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da

un'eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo (RdS), nel Manuale di Aeroporto (MdA) e nelle procedure aeroportuali applicabili;

- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori, ai corsi di formazione obbligatori erogati da TA;
- è tenuto ad assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subappaltatori, sia in grado di leggere e capire la lingua italiana al fine di comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;
- è tenuto ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste da TA nell'interesse della safety aeroportuale (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del MdA);
- ha l'obbligo di comunicare a TA qualsiasi incidente o near misses avvenuto in area airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, nelle modalità previste dal Manuale di Aeroporto;
- è tenuto a svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety;

TA si riserva tuttavia la possibilità condurre ulteriori verifiche e controlli. A tal fine, è tenuta ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste ed a fornire, su richiesta di TA, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà costituire oggetto di verifica e controllo da parte di TA la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, la formazione ed informazione degli operatori relativamente ai piani di emergenza aeroportuali ed alle procedure operative, l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di rampa, il rispetto delle norme di circolazione in area airside.

3.dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito di www.toscana-aeroporti.com. Allo stesso modo chiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite da TA.

4. In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate TA potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 16

Ispezioni, Materiali e Mezzi

Toscana Aeroporti SpA si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni al fine di valutare l'efficienza del servizio reso e il rispetto degli standard previsti.

In caso di disservizi e/o reclami da parte di Vettori e utenti, si applicherà la disciplina di cui al precedente art. 5 nonché quanto previsto negli atti di gara.

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio con i propri capitali dotandosi di materiali, mezzi, attrezzature e quant'altro necessario all'organizzazione dell'attività, assumendone il relativo rischio.

Le attrezzature, i macchinari e gli utensili dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in

materia di sicurezza. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le opportune cautele e segnalazioni di pericolo qualora lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi frequentati dal pubblico.

Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di appalto si rendesse necessaria da parte dell'Appaltatore l'introduzione nel sito aeroportuale e/o l'utilizzo di ulteriori mezzi/attrezzature e/o sostanze/preparati pericolosi per i quali non sia già stata rilasciata l'informativa richiesta dall'Ente Aggiudicatore per la valutazione dei rischi interferenziali, l'Appaltatore si obbliga a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di Toscana Aeroporti SpA con pari formalità, così da consentire allo stesso una ulteriore valutazione del rischio conseguente. Fatte salve le azioni e le tutele derivanti dal presente contratto, Toscana Aeroporti SpA declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni a terzi derivanti dall'utilizzo di mezzi/attrezzature e/o sostanze/preparati pericolosi nello svolgimento delle attività oggetto di affidamento, per i quali non sia stata fornita dall'Appaltatore la predetta informativa.

Tabella "Pass":

DESCRIZIONE	TARIFFA
TIA PER PERSONE FISICHE	
Cauzione	€ 25,00
Emissione TIA definitivo	€ 45,00 + IVA
Emissione Tesserino visitatore con scorta con validità massima 24 ore	€ 8,00 + IVA
Duplicato TIA definitivo	€ 10,00 + IVA
LASCIAPASSARE PER VEICOLI	
Cauzione	€ 25,00
Emissione Lasciapassare per veicoli definitivo	€ 20,00 + IVA
Emissione Lasciapassare per veicoli con scorta con validità massima 24 ore	€ 8,00 + IVA
Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo	€ 10,00 + IVA

Articolo 16 bis

Ingresso delle forniture di aeroporto

Per "forniture di aeroporto" si intendono tutti gli articoli destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a

disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti;

Con la dizione “fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto” si intende un fornitore le cui procedure soddisfano norme e disposizioni comuni di sicurezza ad un livello sufficiente da permettere la consegna di forniture per l'aeroporto nelle aree sterili.

La vigente normativa in materia di security prevede che le “Forniture di aeroporto” siano sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili dell'aeroporto salvo i casi in cui le forniture siano state sottoposte a controlli di sicurezza da parte di un “Fornitore conosciuto” – designato dal Gestore Aeroportuale - e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli vengono effettuati fino a quando vengono portate in area sterile.

Le forniture per l'aeroporto che provengono da un fornitore sconosciuto, che per loro natura o dimensione non possono essere sottoposte a controllo (screening) al punto di accesso in area sterile (es. carburante, sabbia, ghiaia, ecc.), devono essere scortate fino al punto di scarico da Addetti alla Security Aeroportuale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata nonché di adeguata formazione, ed essere sottoposte a screening durante o dopo lo scarico. Finché lo screening non è terminato, le forniture aeroportuali devono rimanere sotto la costante sorveglianza del personale addetto alla sicurezza.

Tuttavia qualora tali forniture rivestano carattere di abitudine devono necessariamente provenire da un fornitore conosciuto.

La designazione del Fornitore Conosciuto viene rilasciata da Toscana Aeroporti S.p.A., sia per lo scalo di Pisa che per lo Scalo di Firenze (la designazione è valida solo sullo scalo che l'ha rilasciata), secondo la procedura riportata nel sito internet del gestore aeroportuale all'indirizzo <https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/fornitori-conosciuti.html>.

Premesso l'obbligo di presentare le richieste di designazione come fornitore conosciuto di forniture di aeroporto, in modo completo e conforme a quanto disposto dalla procedura in vigore, alla quale si fa integrale riferimento, TA è disponibile ad erogare i corsi di formazione in materia di security al personale del fornitore, previsti per le varie categorie formative dalla Circolare ENAC SEC-05a, presso i propri locali, tramite propri Istruttori Certificati ENAC, alle tariffe riportate nel proseguo.

Di seguito riportiamo il tariffario attualmente in vigore per il rilascio della designazione di fornitore conosciuto e per l'attività di scorta.

DESCRIZIONE	TARIFFA
DESIGNAZIONE DI FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE DI AEROPORTO	
Rilascio della designazione di fornitore conosciuto di forniture di aeroporto	€ 500,00 + IVA
ATTIVITA' DI SCORTA A CURA DEL GESTORE AEROPORTUALE	

Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 07.00-22.00	€ 35,00 + iva per ora o frazione
Servizio effettuato tramite n° 1 GPG in fascia oraria 22.00-07.00	€ 40,00 + iva per ora o frazione per GPG
Duplicato Lasciapassare per veicoli definitivo	€ 10,00 + IVA

Articolo 16 ter

Aree e locali

L'utilizzo delle aree e dei locali che TA concederà in uso per un totale di Mq per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, è consentito ai soli fini dell'esecuzione dei servizi appaltati. E' fatto assoluto divieto di utilizzare i predetti beni e le attrezzature ivi esistenti per l'espletamento di servizi a favore di terzi, di affittarle o darle in comodato anche gratuito a terzi come pure di utilizzare il personale presente in aeroporto per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto di cui al presente contratto per svolgere servizi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo a favore di terzi.

L'Appaltatore si impegna a provvedere a propria cura alla conduzione e pulizia delle aree e dei locali ad esso affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile al fine di contribuire al massimo decoro dell'aeroporto.

Articolo 17

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell'esecuzione del presente Contratto è dr. Massimiliano Dosi.

Articolo 18

Allegati - Norma di rinvio

Allegati:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata;
- c) Offerta tecnica presentata;
- d) Polizze Assicurative.
- e) DUVRI

Norma di rinvio:

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale D'Appalto e relativi

allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore e TA.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firenze,

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

L'Appaltatore
